



Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing). Modifica

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione del 9 giugno 2023
Art. 22	Art. 22 Rubrica Promozione nei Cantoni dei Grigioni e del Ticino
	<p>Art. 22a (nuovo) Promozione al di fuori dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino</p> <p>¹ La Confederazione promuove misure per la salvaguardia e la promozione dell'italiano e del romancio al di fuori dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino.</p> <p>² La Confederazione può concedere aiuti finanziari segnatamente per:</p> <p>a. misure e offerte che promuovono l'apprendimento e il consolidamento dell'italiano e del romancio;</p> <p>b. misure e offerte che consentono e facilitano l'uso e l'impiego del romancio.</p> <p>³ L'aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.</p>



Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Modifica

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione del 9 giugno 2023
<p>Art. 1 Scopo</p> <p>La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2-5 della Costituzione federale, intesa a:</p> <p>a. rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela;</p> <p>b. sostenere i Cantoni e assicurare la collaborazione con gli stessi nell'adempimento dei loro compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;</p> <p>c. sostenere gli sforzi delle associazioni che si occupano della protezione della natura, della protezione del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;</p> <p>d. proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale;</p> <p>d^{bis}. promuovere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche;</p> <p>e. promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici, nonché la formazione e la formazione continua di specialisti.</p>	<p><i>Art. 1 lett. f (nuovo)</i></p> <p>f. promuovere una cultura della costruzione di qualità.</p>
	<p>Capo 2a: Promozione di una cultura della costruzione di qualità (nuovo)</p>
	<p><i>Art. 17b (nuovo)</i> Cultura della costruzione</p> <p>¹ La Confederazione presta attenzione a garantire una cultura della costruzione di qualità nell'adempimento dei propri compiti di cui all'articolo 2. In tutte le attività che trasformano lo spazio una cultura della costruzione di qualità si contraddistingue per un approccio olistico orientato alla qualità in materia di pianificazione, di configurazione e di esecuzione.</p> <p>² La Confederazione coordina le attività dei servizi federali legate alla cultura della costruzione e stabilisce a tal fine obiettivi strategici coerenti e provvedimenti concreti.</p> <p>³ Integra, con i propri sforzi, la promozione di una cultura della costruzione di qualità da parte dei Cantoni.</p>



Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione del 9 giugno 2023
	<p><i>Art. 17c (nuovo) Aiuti finanziari e altre forme di sostegno</i></p> <p>¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni d'importanza nazionale per le loro attività d'interesse pubblico finalizzate alla promozione di una cultura della costruzione di qualità.</p> <p>² Può inoltre accordare aiuti finanziari per le seguenti attività di promozione di una cultura della costruzione di qualità:</p> <ul style="list-style-type: none">a. progetti di ricerca;b. formazione e formazione continua di specialisti;c. relazioni pubbliche. <p>³ Il finanziamento è stabilito in base all'articolo 27 della legge federale dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura.</p> <p>⁴ La Confederazione può sostenere gli sforzi per una cultura della costruzione di qualità anche attraverso altre prestazioni, in particolare la consulenza, la messa a disposizione di informazioni e conoscenze nonché la collaborazione.</p>



Legge federale sulla Biblioteca nazionale svizzera (LBNS). Modifica

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione del 9 giugno 2023
<p>Art. 2 Compito</p> <p>¹ La Biblioteca nazionale ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere gli stampati o altri supporti d'informazione che hanno un legame con la Svizzera.</p> <p>² Allestisce e aggiorna l'elenco delle banche dati che hanno un legame con la Svizzera e che sono accessibili al pubblico.</p> <p>³ Contribuisce allo sviluppo della biblioteconomia a livello nazionale e internazionale.</p>	<p><i>Art. 2 cpv. 1</i></p> <p>¹ La Biblioteca nazionale ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere le informazioni su supporto fisico o senza supporto fisico che hanno un legame con la Svizzera.</p>
<p>Art. 3 Collezioni</p> <p>¹ La Biblioteca nazionale colleziona gli stampati o gli altri supporti d'informazione che:</p> <p>a. sono pubblicati in Svizzera;</p> <p>b. si riferiscono alla Svizzera, ai suoi cittadini o ai suoi abitanti;</p> <p>c. sono creati, in parte o interamente, da autori svizzeri o legati alla Svizzera.</p> <p>² Per svolgere il proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale collabora con le associazioni di editori e di produttori. Conclude con queste associazioni, a seconda delle possibilità, accordi che garantiscano l'acquisto di tutti gli stampati e altri supporti d'informazione.</p>	<p><i>Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva lett. a e c e cpv. 3 (nuovo)</i></p> <p>¹ La Biblioteca nazionale colleziona le informazioni su supporto fisico o senza supporto fisico che:</p> <p>a. sono pubblicate in Svizzera</p> <p>c. sono create, in parte o interamente, da autori svizzeri o legati alla Svizzera.</p> <p>³ Per svolgere il proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale può collezionare gratuitamente le informazioni su supporto fisico o senza supporto fisico liberamente accessibili.</p>
<p>Art. 4 Definizione dell'incarico di collezione</p> <p>¹ Il Consiglio federale definisce in dettaglio l'incarico di collezione della Biblioteca nazionale e lo adegua ai nuovi sviluppi.</p> <p>² Può escludere dall'incarico di collezione gli stampati e gli altri supporti d'informazione che:</p> <p>a. sono collezionati e resi accessibili al pubblico da parte di un'altra istituzione;</p> <p>b. rivestono importanza trascurabile per la Svizzera;</p> <p>c. si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinati ad usi privati.</p>	<p><i>Art. 4, cpv. 2 frase introduttiva e lett. a e c</i></p> <p>² Può escludere dall'incarico di collezione le informazioni su supporto fisico e senza supporto fisico liberamente accessibili che:</p> <p>a. sono collezionate e rese accessibili al pubblico da parte di un'altra istituzione;</p> <p>c. si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinate ad usi privati.</p>



Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione del 9 giugno 2023
	<p><i>Art. 4a (nuovo)</i> Obbligo di offerta</p> <p>¹ Le informazioni senza supporto fisico che hanno un legame con la Svizzera conformemente all'articolo 3 capoverso 1 e non sono liberamente accessibili vanno offerte gratuitamente alla Biblioteca nazionale.</p> <p>² Conformemente al proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale decide se inserire nella propria collezione le informazioni senza supporto fisico offerte.</p> <p>³ Se l'onere necessario per la fornitura delle informazioni senza supporto fisico offerte è sproporzionatamente elevato, la Biblioteca nazionale può partecipare ai costi derivanti o rinunciare a inserirle nella collezione.</p>
	<p><i>Art. 4b (nuovo)</i> Definizione dell'obbligo di offerta</p> <p>¹ Il Consiglio federale definisce in dettaglio l'obbligo di offerta delle informazioni senza supporto fisico e lo adegua ai nuovi sviluppi.</p> <p>² Può escludere dall'obbligo di offerta le informazioni senza supporto fisico non liberamente accessibili che:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sono collezionate e rese accessibili al pubblico da parte di un'altra istituzione;b. rivestono importanza trascurabile per la Svizzera;c. si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinate ad usi privati.
<p>Art. 5 Accesso alle collezioni</p> <p>La Biblioteca nazionale permette al pubblico un facile accesso alle sue collezioni, segnatamente alle sale di lettura e mediante il prestito.</p>	<p><i>Art. 5 cpv. 2 e 3 (nuovo)</i></p> <p>² La Biblioteca nazionale può mettere a disposizione dell'utenza per consultazione le informazioni senza supporto fisico. Per farlo, non deve alcun compenso ai titolari dei diritti.</p> <p>³ Mediante una limitazione dell'accesso e un periodo di blocco per le informazioni senza supporto fisico non liberamente accessibili garantisce che non sia pregiudicata la commercializzazione delle opere e che vengano rispettati gli interessi legittimi dei titolari dei diritti.</p>



Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione del 9 giugno 2023
<p>Art. 10 Collaborazione e coordinamento</p> <p>¹ Per svolgere i propri compiti, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni, svizzere o estere, che hanno un'attività analoga; in questo ambito, tiene conto particolarmente delle istituzioni attive nel settore dell'audiovisivo e degli altri nuovi supporti d'informazione.</p> <p>² Essa persegue una ripartizione dei compiti.</p> <p>³ Garantisce il coordinamento in stretta collaborazione con le grandi biblioteche pubbliche, segnatamente nell'ambito dell'automazione delle biblioteche.</p>	<p><i>Art. 10 cpv. 4 (nuovo)</i></p> <p>⁴ La Biblioteca nazionale può affidare determinate attività, segnatamente quelle volte a collezionare e diffondere informazioni senza supporto fisico, anche a istituzioni partner.</p>
	<p><i>Art. 10a (nuovo)</i> Trattamento di dati provenienti dalle collezioni della Biblioteca nazionale</p> <p>Se necessario per adempiere il proprio mandato legale, la Biblioteca nazionale può trattare, far trattare, comunicare e rendere accessibili a chiunque i dati su persone fisiche e giuridiche, inclusi quelli degni di particolare protezione, presenti nelle sue collezioni.</p>
<p>Art. 12 Aiuti finanziari</p> <p>¹ La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni se collaborano con la Biblioteca nazionale e se:</p> <p>a. ...</p> <p>b. possiedono e completano importanti fondi di stampati o di altri supporti d'informazione che rientrano nell'incarico di collezione.</p> <p>² Il versamento degli aiuti finanziari può avere come condizione che gli stampati o gli altri supporti d'informazione acquistati o prodotti con l'aiuto della Confederazione siano resi accessibili al pubblico.</p> <p>³ Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi.</p>	<p><i>Art. 12 cpv. 2</i></p> <p>² Il versamento degli aiuti finanziari può avere come condizione che le informazioni su supporto fisico e senza supporto fisico acquistate o prodotte con l'aiuto della Confederazione siano rese accessibili al pubblico.</p>



Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC). Modifica

Diritto vigente	Avamprogetto per la consultazione del 9 giugno 2023
<p>Art. 14 Aiuti finanziari</p> <p>¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ai musei o istituti analoghi in Svizzera, per la custodia provvisoria a titolo fiduciario e la cura conservativa dei beni culturali che sono parte del patrimonio culturale di altri Stati in cui sono minacciati da eventi straordinari;b. per progetti destinati al mantenimento del patrimonio culturale in altri Stati contraenti;c. in casi eccezionali, per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale di uno Stato contraente. <p>² Gli aiuti finanziari secondo il capoverso 1 lettera a sono versati soltanto se la custodia a titolo fiduciario è eseguita:</p> <ul style="list-style-type: none">a. d'intesa con le autorità dell'altro Stato; ob. sotto gli auspici dell'UNESCO o di un'altra organizzazione internazionale dedita alla protezione dei beni culturali.	<p><i>Art. 14 cpv. 1 lett. d (nuovo)</i></p> <p>d. per la creazione e la gestione di una banca dati accessibile al pubblico destinata alla ricerca sulla provenienza dei beni culturali.</p>